



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Verbale n.8/2013

Seduta del 1 agosto 2013

CONFERENZA UNIFICATA

Il giorno **1 agosto 2013**, alle ore **14.30** presso la **Sala riunioni di Via della Stamperia, n. 8, in Roma**, si è riunita la seduta della **Conferenza Unificata** (convocata con nota CSR prot. n. 3318 P-4.23.2.21 del 26.7.2013) per discutere sui seguenti argomenti all'ordine del giorno:

- 1) Schema di accordo quadro per la realizzazione di un'offerta di servizi educativi a favore di bambini dai due ai tre anni, volta a migliorare i raccordi tra nido e scuola dell'infanzia e a concorrere allo sviluppo territoriale dei servizi socio educativi 0-6 anni. (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA) *Codice sito: 4.2./2013/11*
(Servizio I)
Accordo ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
- 2) Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali sull'attuazione dei piani di edilizia scolastica formulati, ai sensi dell'articolo 11, comma 4-bis e seguenti, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA) *Codice sito: 4.2/2013/9*
(Servizio I)
Intesa ai sensi dell'articolo 11, comma 4-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
- 3) Parere sullo schema di decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante "Disposizioni sulla determinazione degli organici del personale amministrativo tecnico ed ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche e educative per l'anno scolastico 2013/2014". (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA - ECONOMIA E FINANZE) *Codice sito: 4.2/2013/10* Servizio I
Parere ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del D.P.R. 20 marzo 2009, n. 81.
- 4) Parere, ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante la ripartizione, per l'anno 2013 tra le Regioni a Statuto ordinario delle risorse del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Stato agli oneri del trasporto pubblico locale. (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -
ECONOMIA E FINANZE) Servizio IV codice sito 4.13/2013/19.

*Parere ai sensi dell' articolo 16-bis, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.*

PT



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

Sono presenti:

per le Amministrazioni dello Stato:

il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, **DELRIO***; il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, **CARROZZA**; il Sottosegretario all'economia e alle finanze, **BARETTA**; il Sottosegretario alle infrastrutture e ai trasporti, **GIRLANDA**; il Sottosegretario all'Istruzione, all'Università e alla Ricerca, **GALLETTI**; il Sottosegretario agli affari regionali e autonomie, **FERRAZZA**; il Capo di Gabinetto per gli affari regionali ed autonomie, **BONARETTI**;

per le Regioni e Province autonome:

il Presidente della Regione Molise, **DI LAURA FRATTURA**; il Presidente della Regione Umbria, **MARINI**; Vice Presidente della Regione Calabria, **STASI**; l'Assessore della Regione Piemonte, **QUAGLIA**; l'Assessore della Regione Toscana, **BUGLI**; l'Assessore della Regione Toscana, **MARRONI**; l'Assessore della Regione Lombardia, **GARAVAGLIA**; l'Assessore della Regione Liguria, **BOITANO**; l'Assessore della Regione Lazio, **REFRIGERI**; l'Assessore della Regione Marche, **GIORGI**; l'Assessore della Regione Puglia, **SASSO**; l'Assessore della Regione Emilia-Romagna, **PERI**; l'Assessore della Regione Campania, **VETRELLA**; l'Assessore della Regione Abruzzo, **MORRA**; l'Assessore della Regione Veneto, **CIAMBETTI**; l'Assessore della Regione Sardegna, **MILIA**.

per il sistema delle Autonomie:

il Presidente dell'UPI, **SAITTA**; il Presidente della Provincia di Potenza, **LACORAZZA**.

E' altresì presente il Direttore dell'Ufficio di Segreteria della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, **MAUCERI**

Svolge le funzioni di Segretario, **MARINO**, Direttore dell'Ufficio di Segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

* Il Ministro Delrio è delegato ad esercitare le funzioni di Presidente della Conferenza



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

Il Ministro DELRIO pone all'esame il punto n. 1) dell'o.d.g, che reca: "Schema di accordo quadro per la realizzazione di un'offerta di servizi educativi a favore di bambini dai due ai tre anni, volta a migliorare i raccordi tra nido e scuola dell'infanzia e a concorrere allo sviluppo territoriale dei servizi socio educativi 0-6 anni".

Il Presidente DI LAURA FRATTURA, a nome delle Regioni, esprime avviso favorevole all'accordo sul testo modificato in sede tecnica, e consegna una relazione di accompagnamento all'Accordo condivisa con il Ministero dell'istruzione. (All.1/a)

Il Presidente SAITTA, a nome dell'UPI, esprime l'accordo sull'intesa.

Pertanto la Conferenza Unificata

- **SANCISCE IL SEGUENTE ACCORDO QUADRO** tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano, Comuni e Province nei termini sottoindicati.

Art. 1

(Natura e finalità del servizio)

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è realizzata sull'intero territorio nazionale l'offerta di un servizio educativo per bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi, da intendersi come servizio socio-educativo integrativo e aggregato alle attuali strutture delle scuole dell'infanzia ed eventualmente dei nidi d'infanzia.

2. Il servizio, denominato 'sezione primavera', risponde ad uno specifico profilo educativo proprio della fascia di età considerata, individuata per i bambini che compiono i 24 mesi tra il 1 gennaio e il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento. Per i bambini che compiono i 24 mesi d'età tra il 1° settembre e il 31 dicembre l'ammissione alla frequenza è fissata al compimento dei due anni di età, fatta salva diversa determinazione stabilita dall'intesa di cui al successivo articolo 2.

3. L'offerta concorre a fornire una risposta alla domanda delle famiglie per servizi della prima infanzia e contribuisce alla diffusione di una cultura attenta ai bisogni e alle potenzialità dei bambini da zero a sei anni, in coerenza con il principio della continuità educativa, avvalendosi delle esperienze positive già avviate in numerose realtà territoriali, anche nella prospettiva di portare a sistema sul territorio ogni altra esperienza che si configuri come servizio educativo per bambini di tale età, nel rispetto delle normative vigenti.

4. I progetti educativi delle sezioni primavera, al fine di assicurare qualità e funzionalità del servizio, devono rispondere ai seguenti criteri generali nel rispetto, comunque, della specifica normativa regionale:

- a) presenza di locali e spazi idonei sotto il profilo funzionale e della sicurezza, conformi alle norme in materia e che rispondano alle diverse esigenze dei bambini (accoglienza, riposo, gioco, alimentazione, cura della persona, ecc.);



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

- b) allestimento degli spazi con arredi, materiali in grado di qualificare l'ambiente educativo come contesto di vita, di relazione e di apprendimento;
 - c) specificità del progetto di continuità educativa come progettualità di raccordo/continuità e connessione dei processi educativi attraverso forme innovative con le strutture educative afferenti dedicate ai bambini 0-6 anni e anche attraverso specifiche forme di aggiornamento del personale;
 - d) un orario di funzionamento flessibile che prevede un modulo orario compreso tra le cinque e le otto ore giornaliere;
 - e) rapporto numerico educatori-bambini che, nel rispetto delle leggi regionali, sia non superiore a 1:10;
 - f) una dimensione contenuta del gruppo "omogeneo" di età, che può variare tra i 10 ed i 20 bambini in base al modello educativo ed organizzativo adottato.
5. Il possesso dei criteri di cui al precedente comma è condizione essenziale per l'autorizzazione al funzionamento delle sezioni primavera, per il prosieguo della loro attività e, previa verifica, per la conseguente erogazione del contributo pubblico.

Art. 2

(Intese regionali)

1. Per il funzionamento delle sezioni primavera gli Uffici scolastici regionali e le Regioni stipulano apposite intese, sentite le ANCI regionali.
2. Le Regioni provvedono alla programmazione delle sezioni primavera sul territorio. Le modalità di funzionamento e gestione complessiva di tali sezioni, utilizzando a tal fine i fondi statali e regionali destinati di cui al successivo articolo 4, sono oggetto delle specifiche intese di cui al precedente comma.
3. Le Intese sottoscritte definiscono il soggetto istituzionale (Regione o USR) che provvederà alla gestione unitaria amministrativa, finanziaria e di controllo/verifica, secondo le seguenti linee operative:
 - a) nei limiti consentiti dalle risorse finanziarie complessivamente disponibili, sono ammesse in via prioritaria le sezioni primavera già funzionanti e finanziate con il contributo pubblico, per le quali permangano, previa verifica, i requisiti iniziali di ammissione;
 - b) le intese regionali sono definite di norma in tempo utile per attivare la programmazione e le procedure di ammissione dei progetti;
 - c) possono essere ammesse al finanziamento, nei limiti delle ulteriori disponibilità finanziarie, nuove sezioni, preferibilmente aggregate a scuole dell'infanzia, che rispondano ai requisiti di accesso previsti dal precedente articolo 1, ulteriormente integrati, se necessario, dalle intese regionali;



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

- d) in base alle risorse disponibili, le intese regionali definiscono l'entità dei contributi da assegnare alle sezioni primavera per fasce definite, tenendo conto del numero dei bambini iscritti e della durata del servizio;
- e) sono ammesse al finanziamento le sezioni che abbiano un numero di bambini compreso tra un minimo di dieci e un massimo di 20 unità, e che funzionino per un minimo giornaliero di cinque ore fino ad un massimo di otto; il numero minimo di bambini è derogabile per i territori montani e delle piccole isole, secondo parametri fissati dalle Intese regionali, nonché per previsione espressa in sede di intesa regionale in relazione a specifiche situazioni territoriali;
- f) sono riconosciute come sezioni primavera, ancorché non finanziate con risorse pubbliche, le sezioni aggregate a scuole dell'infanzia organizzate secondo i requisiti previsti dal precedente articolo 1;

Art. 3

(Gestione del servizio)

1. I gestori di scuole dell'infanzia statali e paritarie (comunali e private paritarie), di nidi d'infanzia gestiti direttamente dal Comune o da soggetti in convenzione con i Comuni ovvero dagli stessi appositamente autorizzati, possono partecipare all'attivazione di servizi per le sezioni primavera, secondo i seguenti criteri:

- a) i progetti educativi per il servizio devono tener conto dei criteri generali di cui all'articolo 1, comma 4, assicurando, in particolare, la continuità organizzativa e didattica delle sezioni con le istituzioni dell'infanzia (scuole d'infanzia e nidi d'infanzia) a cui sono aggregate;
- b) per nuove sezioni, preferibilmente aggregate a scuole dell'infanzia, da ammettere in base alla disponibilità di risorse finanziarie accertate, è richiesta la presentazione di apposito progetto educativo, definito sulla base dei criteri generali di cui sopra, tramite specifica istanza da produrre nei termini e secondo le modalità definite dalle intese regionali;
- c) le richieste di ammissione o di conferma vengono valutate dall'apposito Tavolo tecnico regionale interistituzionale di cui ai successivi articoli;
- d) i progetti di prosecuzione dell'esperienza e i nuovi progetti devono essere accompagnati dal parere vincolante del Comune in ordine all'agibilità dei locali, alla loro funzionalità e sicurezza, in modo da corrispondere alle diverse esigenze dei bambini (accoglienza, riposo, gioco, alimentazione, cura della persona) come ambiente educativo.



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Art. 4

(Risorse pubbliche)

1. Lo Stato, le Regioni e i Comuni concorrono al funzionamento del servizio delle sezioni primavera sulla base delle rispettive risorse finanziarie nei seguenti termini:

- a) il Ministero della istruzione, della università e della ricerca, il Dipartimento delle politiche per la famiglia e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali mettono annualmente a disposizione del servizio specifiche risorse finanziarie, la cui entità complessiva viene resa nota all'inizio dell'esercizio finanziario e comunque entro il mese di marzo. Il Dipartimento delle politiche per la famiglia e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si riservano di valutare la possibilità di mettere a disposizione una quota di risorse finanziarie, determinate in base alle disponibilità di bilancio successivamente accertate a seguito del riparto dei rispettivi fondi di competenza;
- b) i contributi statali complessivi di cui al precedente punto a) sono ripartiti come segue:
 - nella misura del 50% in base alla popolazione in età 24-36 mesi residente nel territorio regionale;
 - e nel restante 50% in base al numero di sezioni autorizzate.Limitatamente all'anno scolastico 2013-14 i contributi statali sono ripartiti secondo l'allegata tabella che è parte integrante del presente Accordo nella quale, per quanto attiene al numero delle sezioni, si fa riferimento a quelle rilevate dal monitoraggio del Miur 2010-2011;
- c) ciascuna Regione concorre, nell'ambito delle risorse disponibili, al funzionamento delle sezioni primavera con proprio contributo finanziario che viene quantificato in sede di definizione dell'intesa regionale di cui al precedente articolo 2;
- d) in caso di mancata sottoscrizione dell'intesa regionale, la programmazione e la gestione del servizio è rimessa alla competenza dell'Ufficio scolastico regionale;
- e) i Comuni concorrono al funzionamento delle sezioni primavera con proprio apporto di risorse strumentali, umane e di servizi autonomamente definito;
- f) i contributi finanziari sono erogati alle sezioni primavera nei limiti delle risorse complessivamente disponibili, in proporzione alla durata oraria del servizio e alla quantità di bambini frequentanti, secondo parametri definiti dalle intese regionali, di cui all'articolo 1, comma 1.

Art. 5

(Contributo delle famiglie)

1. In sede di intesa regionale vengono definiti i criteri di massima della contribuzione richiesta alle famiglie, prevedendo che essa sia contenuta, di norma, in una fascia parametrica che si colloca tra le rette richieste sul territorio per la frequenza delle scuole



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

dell'infanzia e quella richiesta per i nidi d'infanzia comunali, così come previsto dall'Accordo del 14 giugno 2007.

2. La contribuzione è comprensiva della eventuale quota per i pasti.

3. In considerazione di particolari condizioni socio-economiche della famiglia, il soggetto gestore del servizio può disporre l'esonero totale o parziale della contribuzione.

Art. 6

(Personale educativo)

1. I gestori dei servizi procedono, di norma, alla conferma del personale educativo/docente impiegato in precedenza nei progetti educativi, al fine di valorizzare il processo di continuità della sperimentazione.

2. Per nuove assunzioni, da effettuarsi nei limiti delle risorse disponibili e dei vincoli previsti in materia di personale dalla legislazione vigente, è opportuno procedere prioritariamente alla scelta di personale educativo/docente con consolidata esperienza nei servizi per l'infanzia e/o con specifico titolo di studio (laurea in scienze dell'educazione o in scienze della formazione primaria).

3. Considerata la diversa natura dei soggetti gestori del servizio, in assenza di un profilo professionale unico di settore, il personale viene assunto con riferimento, per quanto applicabile, al CCNL del settore in cui è inserita la sezione primavera.

4. La determinazione della forma/tipologia del rapporto di lavoro per l'assunzione del personale è parte integrante dei progetti presentati dai gestori per la conferma o il nuovo accesso al finanziamento pubblico.

5. Per il personale impegnato nel servizio educativo delle sezioni primavera vengono predisposte a livello regionale/interregionale specifiche forme di aggiornamento.

Art. 7

(Valutazione)

1. Al fine di sostenere la qualificazione del servizio educativo e la valutazione del suo processo di attuazione, anche nella prospettiva di un suo potenziamento e di una sua espansione sul territorio, sono confermati i sotto elencati organismi di supporto, previsti al punto 9 dell'accordo del 14 giugno 2007:

- a) in sede nazionale, il Gruppo paritetico nazionale, quale cabina di regia del progetto, con funzioni di monitoraggio, raccordo e coordinamento, che potrà avvalersi delle competenze tecniche e scientifiche messe a disposizione dai diversi partner



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

istituzionali, per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza, ivi compresa l'acquisizione dei dati di rendicontazione contabile, per la valutazione e la messa a regime dell'esperienza realizzata, così da poterne individuare criteri di valorizzazione per l'eventuale stabilizzazione del servizio, da effettuarsi, in ogni caso, compatibilmente con la disponibilità a regime delle risorse finanziarie;

- b) in sede regionale, il Tavolo tecnico di valutazione e confronto, istituito sulla base delle modalità definite dalle singole intese regionali, con finalità di indirizzo e verifica e di predisposizione di eventuali iniziative di supporto all'esperienza;
- c) in sede locale il Comune è riconosciuto come soggetto "regolatore" della nuova offerta educativa, nel quadro della programmazione e normazione regionale. Il Comune procede alla conferma delle sezioni funzionanti sulla base della sussistenza dei requisiti essenziali. L'eventuale avvio di nuove sezioni avviene con le modalità autorizzative previste dal punto 6 dell'accordo 14.6.2007.

2. L'Ufficio scolastico regionale provvede, con verifiche a campione, al controllo del funzionamento delle sezioni primavera.

Art. 8

(Disposizioni transitorie)

1. Nelle more di un intervento legislativo di stabilizzazione del servizio, il presente Accordo ha la durata di anni due ed è tacitamente confermato per un ulteriore uguale periodo, previo accertamento delle risorse finanziarie stanziata a bilancio.

2. Dall'attuazione del presente Accordo non devono risultare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente accordo nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.

(All.1)

Il **Ministro DELRIO** pone all'esame, il punto n. 2) dell'o.d.g, che reca: "**Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali sull'attuazione dei piani di edilizia scolastica formulati, ai sensi dell'articolo 11, comma 4-bis e seguenti, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221**".

Il **Presidente DI LAURA FRATTURA**, a nome delle Regioni, esprime parere favorevole.

Il **Presidente SAITTA**, nell'esprimere parere favorevole a nome dell'UPI, commenta positivamente alcuni punti che riguardano l'immediatezza dell'utilizzo delle risorse, alcune modalità innovative che permetteranno di semplificare le procedure atte ad intraprendere



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

iniziative di edilizia scolastica, in particolar modo sulla sicurezza, e l'attività di programmazione sulle esigenze dei Comuni e delle Province, da parte della Regione, attraverso un censimento. Inoltre il criterio cosiddetto della cantierabilità viene valutato con grande interesse.

Il **Ministro CARROZZA**, nel ringraziare tutti i soggetti coinvolti che hanno dato vita all'Intesa, quindi il Ministero delle infrastrutture, il Ministero dell'economia, le Regioni, ANCI e UPI, esprime grande soddisfazione per obiettivo raggiunto, grazie al quale il 2014 sarà l'anno della riscossa per l'edilizia scolastica. Sottolinea, ulteriormente, gli elementi più innovativi ed, importanti quali la programmazione congiunta, l'utilizzo dell'anagrafe, la gestione diretta degli Enti locale, l'istituzione dell'Osservatorio per l'edilizia quale organo tecnico di monitoraggio.

Il **Ministro DELRIO** precisa che successivamente all'approvazione degli atti sulla scuola inseriti nell'ordine del giorno odierno e, a seconda della disponibilità del Ministro competente, fisserà presumibilmente nei primi giorni di settembre, una Seduta dedicata al tema della scuola.

Pertanto la **Conferenza Unificata**

- **Sancisce l'intesa** nei termini di seguito indicati:

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato in premessa, il Ministero dell'Istruzione dell'università e della ricerca, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, le Regioni e gli Enti Locali si impegnano a dare attuazione alla presente Intesa, con la quale sono convenuti criteri, termini, modalità e procedure per l'attuazione delle finalità di cui alle premesse.

Art. 2

1. Il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza Unificata, definisce priorità strategiche, modalità e termini per l'approvazione di piani triennali di edilizia scolastica, nonché i relativi finanziamenti a livello regionale.
2. Con intesa, successiva al decreto di cui al comma 1, in sede di Conferenza Unificata, su proposta del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono attivati, ai sensi dell'articolo 11, comma 4bis e seguenti del decreto-legge n. 179/2012, i piani triennali di edilizia scolastica, che hanno valore di piano nazionale di riferimento, articolati in singoli piani annuali, predisposti dalle Regioni territorialmente competenti sulla base delle richieste formulate dagli Enti locali.

Art. 3



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

I piani triennali di edilizia scolastica, articolati in singoli piani annuali, di cui al precedente articolo 2, prevedono gli interventi indicati all'articolo 2 della legge 11 gennaio 1996, n. 23.

I piani triennali di edilizia scolastica hanno valore di piano nazionale, quale riferimento di programmazione degli interventi di edilizia scolastica.

Art. 4

1. I finanziamenti, relativi al triennio 2013/2015 da destinarsi al piano nazionale di edilizia scolastica di cui agli articoli precedenti sono ripartiti, per la prima annualità, sulla base dei criteri generali assunti in sede di ripartizione dei finanziamenti assegnati ai sensi della legge 11 gennaio 1996 n. 23 e riportati nell'allegato A costituente parte integrante della presente intesa; per le altre annualità si fa riferimento a quanto riportato al comma 2 del presente articolo.
2. Per le annualità successive, i dati a cui fare riferimento saranno quelli aggiornati dell'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica, acquisibili dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con le modalità da condividere con successivo provvedimento.

Art. 5

Nel procedimento programmatico, le Regioni valuteranno opportunamente i fabbisogni edilizi in ragione di una dettagliata indicazione, da parte di Comuni e Province, dell'utilizzo degli edifici vincolati alla destinazione scolastica, anche tenuto conto delle relative, eventuali, proposte di revoca formulate ai sensi dell'art. 8, comma 7 della legge 11 gennaio 1996 n. 23 e di razionalizzazione della rete scolastica, considerando, altresì, le prevedibili esigenze di utilizzo a medio e lungo termine per effetto di eventuali rimodulazioni della stessa nonché la celerità di esecuzione degli interventi, la cui immediata cantierabilità – con particolare riguardo alla sussistenza di progettazioni esecutive, alla disponibilità delle aree ed all'assenza di vincoli di carattere normativo – costituisce elemento di priorità per l'accesso al finanziamento.

Art. 6

Le Regioni, tenuto conto dei piani regionali e/o nazionali di edilizia scolastica in corso di attuazione, sulla base delle domande formulate dai competenti Enti locali e privilegiando, ove possibile, quelle afferenti alle opere più prontamente cantierabili, approvano ed inoltrano al Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, con le modalità e nei termini indicati nell'articolo 4 della legge n. 23/1996, in quanto compatibili, il piano regionale triennale 2013/2015 e quello annuale 2013, attestando formalmente la congruità della spesa e la sussistenza di ogni condizione e presupposto normativo per l'attribuzione del finanziamento statale, ivi compresa l'eventuale indicazione delle partecipazioni finanziarie qualora, in ragione di situazioni e contingenze opportunamente valutate, possono essere previste da parte delle Regioni e degli Enti locali interessati.



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

Art. 7

1. Il Ministero dell'Istruzione dell'università e della ricerca, acquisita la documentazione di cui ai precedenti articoli 5 e 6, rilevata positivamente la conformità dei Piani predisposti ed approvati da ciascuna Regione alla normativa di riferimento, agli indirizzi in essa contemplati ed a quanto convenuto nella presente Intesa, li approva, secondo le modalità indicate dal richiamato decreto- legge n. 179/2012, convertito dalla legge n. 221/2012, dandone tempestiva comunicazione alla Regione medesima ai fini dell'Intesa di cui al precedente articolo 2, comma 2.

2. In caso di mancata trasmissione dei piani regionali entro i termini indicati, il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca può intervenire, in sostituzione della Regione inadempiente, nella predisposizione del piano, con le procedure previste dall'articolo 8, comma 1 della legge n. 131/2003.

Art. 8

1. Nei 30 giorni successivi all'intesa di cui all'articolo 2, comma 2, il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca assume gli impegni contabili a favore dei singoli Enti locali beneficiari e procede alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del piano nazionale, per l'avvio, da parte degli Enti locali interessati, delle attività consequenziali di competenza nei tempi e con le modalità indicate.

2. Le Regioni si fanno carico della verifica dello stato d'avanzamento delle relative attività, verificandone l'andamento e ricorrendo, ove necessario, alle iniziative sostitutorie previste dal comma 9 dell'articolo 4 della legge n. 23/1996.

3. Gli Enti locali e le Regioni garantiscono il monitoraggio degli interventi, ai sensi del decreto legislativo 229/2011 richiamato nelle premesse.

Art. 9

L'Osservatorio di cui all'articolo 6 della legge n. 23/1996, integrato nella propria composizione con una rappresentanza paritetica delle diverse Componenti di cui alla presente intesa, svolge attività di supporto anche per la programmazione regionale.

L'Osservatorio, entro 90 giorni dalla presente Intesa definisce apposite linee guida per l'armonizzazione e l'elaborazione del piano nazionale e dei piani regionali, predisposti sulla base delle richieste formulate dai competenti Enti locali, articolati nelle diverse annualità di riferimento.

L'Osservatorio, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale di apposito Organo tecnico quale sua articolazione, composto pariteticamente dal Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministero dell'economia e delle finanze, dal Dipartimento per la Protezione civile, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, dall'ANCI e dall'UPI, che esercita, in particolare, funzioni di verifica e controllo della corrispondenza degli interventi segnalati nei piani regionali con le informazioni



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

presenti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica; gli esiti di tale verifica e controllo saranno utilizzati in forma di premialità in coerenza a quanto previsto dall'articolo 11, comma 4^{septies} del decreto-legge n. 179/2012.

Dalle disposizioni di cui al presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 10

La presente Intesa non si applica ai Piani di edilizia scolastica in corso di attuazione.

(All.2)

Il Ministro DELRIO pone all'esame il punto n. 3 dell'o.d.g che reca: **"Parere sullo schema di decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante "Disposizioni sulla determinazione degli organici del personale amministrativo tecnico ed ausiliario (ATA) delle Istituzioni scolastiche e educative per l'anno scolastico 2013/2014"**.

Il Presidente DI LAURA FRATTURA, a nome delle Regioni, esprime parere negativo

Il Direttore MARINO precisa che a seguito della riunione tra il Ministero dell'Istruzione e il Ministero dell'economia e delle finanze svolta in mattinata, è stato steso un nuovo testo che si è preferito consegnare direttamente in seduta. Chiarisce ulteriormente che le modifiche al decreto riguardano soltanto i profili finanziari, mentre rimane invariata la parte che riguarda Regioni ed Enti locali.

Il Sottosegretario GALLETTI scusandosi per il ritardo con il quale è stato diramato il testo, ricorda l'imminenza dell'inizio dell'anno scolastico e che il provvedimento è indispensabile per poter avere la giusta programmazione per il primo giorno scolastico. Chiarisce che il provvedimento, nella sostanza, non porta nessuna modifica sia nei criteri, sia nei numeri rispetto a quello degli anni scorsi. La variazione consiste nella copertura, che è tutta a carico del Ministero e che ha l'approvazione della Ragioneria dello Stato. Quindi, la parte innovativa è l'unica parte sulla quale il Sottosegretario crede che nessuno abbia niente da dire. Pertanto chiede che venga esaminato e approvato.

Il Presidente DI LAURA FRATTURA esprime il parere negativo, come già anticipato nella Conferenza Unificata dello scorso 24 luglio, in quanto il sottodimensionamento del personale ATA viene confermato anche nell'ultima stesura.

Il Presidente SAITTA, a nome dell'ANCI e dell'UPI, esprime parere positivo.



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

Pertanto la Conferenza Unificata

- **ESPRIME PARERE** ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, nei termini di cui in premessa sullo schema di decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante: "Disposizioni sulla determinazione degli organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative per l'anno scolastico 2013/2014", nella formulazione consegnata nell'odierna seduta di questa Conferenza. **(All.3)**

Il **Ministro DELRIO** pone all'esame il punto n. 4) dell'o.d.g che reca: "**Parere, ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sullo schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante l'anticipazione tra le Regioni a Statuto ordinario dello stanziamento del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale**".

Il **Presidente DI LAURA FRATTURA** esprime, a nome delle Regioni, parere favorevole sull'ultima stesura del provvedimento.

L'**Assessore CIAMBETTI** conferma la contrarietà della Regione Veneto al decreto, per i motivi già espressi nella seduta della Conferenza Unificata del 7 febbraio scorso, nella quale le Regioni, nell'esprimere il parere sul decreto di ripartizione del 60 per cento delle risorse, avevano assunto l'impegno di rimodulare il restante 40 per cento del fondo con parametri diversi. Ricorda infatti che la maggior parte del fondo viene attualmente ripartita sulla base di dati fermi al 2000, che lo stesso Vice Ministro Ciaccia nella seduta del 7 febbraio 2013 aveva dichiarato di voler superare, e che soltanto 160 milioni su 4 miliardi 929 milioni di euro sono attualmente distribuiti in base al criterio di premialità (efficientamento, rimodulazione dei servizi, lavori conseguiti dalle Regioni, lotta all'evasione dei biglietti) e ad altri parametri che riguardano il sistema del trasporto pubblico locale. Ribadisce pertanto che, non essendoci stato un ripensamento dei criteri di riparto, la Regione Veneto rimane contraria all'attuale stesura del provvedimento e alla tabella allegata al DPCM.

L'**Assessore GARAVAGLIA**, a nome della Regione Lombardia, si associa alle considerazioni esposte dall'assessore Ciambetti, sottolineando il fatto che le modifiche che erano state proposte erano di minimo conto.

Il **Sottosegretario GIRLANDA** interviene per precisare che la ripartizione è stata fatta sulle percentuali proposte dalle Regioni e già adottate per l'erogazione e l'anticipazione di cui al comma 5 dello stesso articolo.

È necessaria una sollecita emanazione del decreto di riparto in quanto dal prossimo mese



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

di settembre sarà possibile erogare alle Regioni le risorse indispensabili, considerando il prossimo esaurimento delle risorse erogate a titolo di anticipazione per assicurare, quindi, la continuità e la regolarità dei servizi di trasporto pubblico e ferroviario regionale.

Il **Ministro DELRIO** ha sottolineato la necessità che gli impegni assunti in precedenza tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali vengano mantenuti e attuati e che pertanto convocherà una Seduta tematica dedicata al trasporto pubblico locale e in particolare sul problema del finanziamento e superamento del criterio della spesa storica.

Pertanto la Conferenza Unificata

- **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE** ai sensi dell'articolo 16 bis, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2012, n.95 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n.135, sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per la ripartizione, per l'anno 2013, delle risorse del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale.

(All.4)

Il **Ministro Delrio** ringrazia per il contributo offerto e dichiara conclusi i lavori alle ore **14,50**.

IL SEGRETARIO
Roberto G. MARINO

IL PRESIDENTE
Graziano DELRIO



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

DISTINTA DEGLI ALLEGATI

P.1

**ALL. 1/a RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO ALL'ACCORDO SOTTOSCRITTO
ALL.1 REP.ATTI N. 83/CU 1 AGOSTO 2013**

P.2

ALL.2 REP. ATTI N. 84/CU 1 AGOSTO 2013

P.3

ALL.3 REP. ATTI N. 85/CU 1 AGOSTO 2013

P.4

ALL. 4 REP. ATTI N. 86/CU 1 AGOSTO 2013